

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA**

S T A T U T O

NATURA E COMPITI ISTITUZIONALI

Art. 1

Natura dell'Azienda

1.L'A.T.E.R. è un Ente Pubblico Economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio Statuto la cui proposta è deliberata con il voto favorevole della maggioranza qualificata (2/3) dei consiglieri assegnati al Consiglio di Amministrazione ed è approvato dal Consiglio Regionale, in attuazione della legge regionale 21 Luglio 1999, n.44 e successive modificazioni.

2. Con la stessa maggioranza e la stessa procedura è approvata l'eventuale modifica dello Statuto.

3. L'A.T.E.R. informa la sua attività - perseguendo la sua funzione sociale - a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Art. 2

Sede

1.L'A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia dell'Aquila ha la propria sede in L'Aquila-Via Antica Arischia 46/E – Complesso Residenziale “Il Moro” e sedi decentrate in Sulmona ed Avezzano.

Art.3

Attività dell'A.T.E.R.

1.L'A.T.E.R., nell'ambito della competenza territoriale attribuita, provvede a:

a) Attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto e la costruzione di abitazioni e di immobili anche attraverso programmi integrati;

b) Acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali terreni fabbricabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a) e c) del presente comma, con facoltà di alienarli, quando risultino esuberanti od inutilizzabili per i bisogni dell'Azienda;

c) Svolgere attività per nuove costruzioni, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, o con accordi con altri enti pubblici o privati, con fini calmieratori sul mercato edilizio, realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;

d) Attuare interventi di recupero di cui all'art.31 della Legge 5 Agosto 1978, n.457, al patrimonio in gestione nonché per conto di altri Enti e soggetti privati;

e) Gestire il patrimonio di proprietà del trasformato IACP ad esso trasferito, nonché quello di Enti pubblici, territoriali e non, affidato alla propria gestione, o di privati;

f) Promuovere presso i Comuni dell'ambito di competenza un punto di informazione al servizio degli utenti;

g) Promuovere e coordinare la partecipazione dei cittadini ai programmi di riorganizzazione urbanistica nel territorio comunale;

h) Espletare tutti i compiti che possono essere ad essa affidati dagli Enti locali in materia di predisposizione di piani urbanistici, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica al servizio della residenza;

i) Promuovere l'accesso degli Enti locali alle risorse finanziarie, anche Europee, destinate ai programmi ed al recupero abitativo, ivi compresa l'attivazione di nuovi canali finanziari che consentano di ottimizzare l'impiego delle disponibilità complessive rispetto alle caratteristiche specifiche dei programmi.

2. La Giunta Regionale individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso Ente Regione e gli altri Enti Pubblici territoriali e non, utilizzeranno l'ATER per l'espletamento dei compiti indicati al 1° comma.

3. Per lo svolgimento delle attività l'ATER potrà compiere tutte le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Società per Azioni all'uopo autorizzate dalla Giunta Regionale. E' altresì soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda S.p.A. ad altre società di capitali.

GLI ORGANI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

Art.4 **Organi**

Sono organi dell'A.T.E.R.:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Direttore;

d) Il Revisore Legale.

2. La composizione, la costituzione e la durata in carica degli Organi dell'A.T.E.R. sono disciplinate dalla legge regionale istitutiva 21 Luglio 1999, n.44 e successive modificazioni ed integrazioni, parimenti è disciplinato dalla legge istitutiva il trattamento economico **del Presidente e dei Consiglieri.**

Art.5

Consiglio di Amministrazione

1. Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, e comunque quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ATER.
2. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi Consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Organo che li ha eletti la decadenza dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, da formalizzare al Presidente, non partecipano a tre sedute consecutive o a dieci sedute complessive nel corso del mandato.
4. Il Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria, è convocato dal Presidente almeno una volta a bimestre o ogni qualvolta il Presidente lo stimi opportuno o quando ne facciano richiesta 2 Consiglieri o il **Revisore Legale.**
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente mediante: comunicazione per lettera raccomandata, fax, fonogramma e **posta elettronica.** Le convocazioni dovranno indicare l'ora ed il luogo e specificare singolarmente gli argomenti da trattare; dovranno essere comunicate almeno 3 gg. prima di quello fissato per la seduta. In caso di urgenza, la comunicazione potrà essere effettuata, o possono essere aggiunti nuovi argomenti, almeno 24 ore prima della seduta; nel corso della seduta non possono essere deliberati argomenti non comunicati tempestivamente, a meno che non vi sia la presenza di tutti i componenti ed il loro accordo unanime.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; possono essere ammesse persone estranee solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. **Le sedute sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza sua dal Consigliere più anziano per nomina ed a parità di anzianità di nomina per età fra i presenti.**
8. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei componenti e la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.
9. Le votazioni sono di regola sempre palesi, sono segrete quando si tratta di questioni concernenti persone.

10. I membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi propri o di parenti ed affini fino al 4° grado e di società delle quali siano amministratori o soci illimitatamente responsabili nonché nei casi previsti dall'art.2373 del c.c. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

11. Il comma 10 si applica anche al **Revisore Legale**, al Direttore e a chi ne fa le veci.

12. Il processo verbale della seduta contiene i nomi dei Consiglieri e con l'espressione del voto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale i motivi del proprio voto.

13. I verbali delle adunanze del consiglio sono firmati da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e verbalizzante. In caso di impedimento del Direttore le funzioni di segretario saranno svolte **da un Dirigente o Funzionario Apicale**.

14. La durata del Consiglio è stabilita dalla Legge Regionale 21 Luglio 1999 n. 44.

15. Il Consiglio di Amministrazione decade nel caso in cui cessano dalla carica per dimissioni volontarie, o per altri motivi, **almeno due Consiglieri**. Le modalità operative conseguenziali sono quelle di cui all'art.11 comma 6 Legge Regionale 21 Luglio 1999 n.44 e successive modificazioni.

Art. 6 Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni.

2. Il Presidente esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza adotta, sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso alla prima adunanza utile.

3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano per nomina ed a parità di anzianità di nomina per età.

4. Al Presidente spetta, in particolare:

- **convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e determinare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio stesso;**
- **Intrattenere le relazioni, sottoscrivere gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, partecipare agli accordi di programma ed alle conferenze di servizio, nonché sottoscrivere i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;**
- **Seguire e sovrintendere sull'andamento dell'Azienda, sull'operato del Direttore e vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni;**

- adottare in caso di necessità e di urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva;
- prendere visione e verificare la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore relativo agli appalti dei lavori, forniture e servizi da lui disposti nell'ambito della sua competenza, nonché alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento;
- diffidare, in caso di inerzia o inadempienza, il Direttore ad adempiere e, in caso permanga l'inerzia, affidare la pratica ad altro Dirigente;
- proporre al Consiglio, sentito il parere del Direttore, la nomina del sostituto temporaneo del Direttore;
- trasmettere al Presidente della Giunta Regionale le deliberazioni soggette al controllo.

Art. 7 Direttore

1. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è scelto e deve avere i requisiti di cui alla Legge Regionale 21 Luglio 1999, n.44.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato e si risolve automaticamente alla scadenza, nonché in caso di decadenza o revoca del Consiglio di Amministrazione e comunque in caso di interruzione del mandato del Consiglio stesso. Il Presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, qualora risultino dal Bilancio di Esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Revisore Legale o da un accertato e rilevante discostamento dagli obiettivi programmatici.
3. Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti massimi individuati dalla Regione Abruzzo tenendo conto della complessità delle attività risultanti dal bilancio e della consistenza del patrimonio dell'Azienda nonché della retribuzione dei Direttori della Regione Abruzzo.
4. Il Direttore non può assumere incarichi, di qualsiasi genere, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Le incompatibilità sono tutte quelle previste dalle leggi e regolamenti oltre ad eventuali conflitti di interessi esaminati di volta in volta dal Consiglio stesso.
5. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione Abruzzo o degli Enti Pubblici istituiti o trasformati dalla Regione l'incarico di Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
6. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di

organizzazione delle risorse umane e strutturali e di controllo. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati. In particolare il Direttore:

- a) formula proposte al consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del Consiglio stesso verbalizzando le determinazioni assunte;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e Presidenziali;
- c) cura gli atti di gestione finanziaria;
- d) predispone il piano-programma, i bilanci di previsioni annuali e pluriennali ed il bilancio di esercizio da sottoporre al consiglio di Amministrazione;
- e) presiede le Commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure, fermo restando la possibilità di delegare tale funzione ad un dirigente o ad un funzionario di livello apicale;
- f) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per un normale e ordinario funzionamento;
- g) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini dell'azienda;
- h) se delegato dal Presidente rappresenta in giudizio l'azienda con facoltà di conciliare e transigere nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- i) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Legge e dai regolamenti;
- j) esprime pareri di legittimità su ogni delibera da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione e di tale parere deve farsene menzione nella delibera stessa;
- k) esprime parere circa la designazione del suo sostituto temporaneo.

7. Il Direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti o, in mancanza, a funzionari apicali, ferma restando la sua responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Direttore inoltre:

- determina i criteri generali di organizzazione degli uffici per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Azienda predisponendone i relativi provvedimenti esecutivi;
- verifica e controlla l'attività dei dirigenti, eventualmente anche con l'esercizio del potere sostitutorio in caso di inerzia degli stessi; coordina le attività dei responsabili dei procedimenti ex lege 7 Agosto 1990 n. 241;
- nomina il RUP di ogni procedimento e ne approva gli atti finali di gestione;
- firma congiuntamente al dirigente del Servizio Amministrativo – Finanziario i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
- esprime pareri, su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione sulle delibere da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, e di tale parere deve farsi menzione nella delibera stessa;
- può designare un dirigente o, in mancanza, un funzionario apicale, per la stipula degli atti di riscatto e di vendita e per i contratti di appalto;
- nomina un dirigente, o in mancanza un funzionario apicale, quale ufficiale rogante per la stipula dei contratti.

Art. 8 Revisore Legale

1. Al Revisore Legale si applicano le norme di cui alla Legge Regionale 24 marzo 2009, numero 4, e successive modificazioni ed integrazioni circa le cause di cessazione,

l'incompatibilità, l'ineleggibilità, il suo funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni e le responsabilità. Il relativo compenso è determinato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione in relazione a quanto previsto dall'articolo 21 della Legge Regionale 21 luglio 1999, numero 44, successive modificazioni ed integrazioni. Il Revisore Legale dura in carica tre anni.

- 2. Il Revisore Legale può partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.**
- 3. Il Revisore Legale, esercita le sue funzioni sulla base delle norme che regolano le attribuzioni sulla vigilanza delle società di capitali con riferimento al d. lgs. 39/2010, assicura il controllo sulla regolarità contabile e la gestione economico-finanziaria.**

COMPITI E FUNZIONI

Art. 9

Consiglio di Amministrazione (Indirizzo politico-amministrativo)

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di direzione politico-amministrativa, che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Nel rispetto delle linee di indirizzo generali delineati dal Consiglio Regionale spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) Deliberare la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;
- b) Approvare i regolamenti interni;
- c) Stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante relazioni semestrali da inviare alla Giunta Regionale;
- d) Approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il piano-programma e il bilancio di esercizio quali atti fondamentali dell'ATER;
- e) Nominare il Direttore;
- f) Nominare il Dirigente chiamato a sostituire temporaneamente il Direttore in caso di sua impedimento o assenza, su proposta del Presidente sentito il Direttore medesimo;
- g) Definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;
- h) Deliberare la struttura organizzativa dell'azienda definendone la pianta organica, la dotazione di personale e le modalità di selezioni per l'assunzione del personale;
- i) Deliberare la partecipazione dell'Azienda a Società, enti e consorzi, e la costituzione di apposite S.p.A., anche minoritarie, previa autorizzazione regionale;
- j) Approvare le disposizioni applicative della Legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modificazioni e delle Leggi Regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;
- k) Definire il programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi;
- l) Nominare i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale;
- m) Approvare atti di disposizioni di immobili nonché attività relative alla contrazione di mutui.
- n) Assegnare compiti specifici ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione;
- o) Deliberare tutti gli atti eventualmente necessari in riferimento all'attività dell'Azienda.

Art.10
Presidente dell'ATER.

SOPPRESSO

Art. 11
Direttore dell'A.T.E.R.

SOPPRESSO

Art.12
Revisore Legale

SOPPRESSO

PATRIMONIO, FINANZA E CONTROLLO

Art. 13
Patrimonio.

1. Il Patrimonio dell'ATER è costituito:
 - a) da alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati con finanziamenti a totale o parziale carico dello Stato, della Regione, o realizzati con fondi propri o realizzati su aree concessi in diritto di superficie dai Comuni;
 - b) da immobili ad uso diverso di abitazione, aree fabbricabili e terreni;
 - c) da lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni, pervenuti ed accettati con le modalità di legge;
 - d) da mobili, arredi ed attrezzature varie;
 - e) da quote di eventuale partecipazione a società di capitali.

Art. 14
Finanza e Contabilità dell'ATER.

1. Sono fondamentali i seguenti atti di pianificazione e di gestione;
 - a) Un piano-programma che fissa le scelte ed individua gli obiettivi, secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio Regionale, in particolare nel piano programma devono essere illustrati:

- Il programma pluriennale degli investimenti e le modalità di finanziamento;
 - I livelli di erogazione dei servizi;
 - Gli indici di produttività aziendale;
 - Le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei canoni, tenendo conto delle norme previste nella Legge 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni;
- b) Il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con le scelte e gli obiettivi fissati dal Consiglio Regionale e del piano programma, articolato per singoli programmi e per progetti, con le previsioni dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;
 - c) Il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta in conformità dei principi desumibili dagli artt.2423 e seguenti del codice civile.
 - d) Il regolamento di contabilità.
2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio tipo.
La contabilità generale è strutturata in maniera da garantire le stesse informazioni fornite dalle società private seguendo, nella redazione dei bilanci, i medesimi principi contabili;
 3. La contabilità analitica deve fornire le informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, i dati relativi ai costi e ai ricavi, specificando in particolare:
 - a) La quota dei costi generali non ripartibili;
 - b) La quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

Art. 15

Fonti di finanziamento.

- 1.L'A.T.E.R. provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
 - a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996 n.96 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;
 - c) l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente;
 - d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste e prefissate dal presente Statuto.
 - e) **per le assegnazioni dei locali diversi dalle abitazioni, particolare attenzione verrà prestata dall'Azienda alle Cooperative ed agli Enti e Associazioni senza fine di lucro, i cui canoni di locazione saranno ridotti di norma del 50% previo accertamento del possesso del requisito di attività svolta senza alcun profitto. Il numero dei locali da assegnare alle condizioni precedenti non può essere superiore al 5% dell'intero patrimonio non abitativo. Possono essere concesse ulteriori riduzioni del canone di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitazione alle associazioni senza finalità di lucro che stipulino con la Regione Abruzzo apposite convenzioni per l'esecuzione di servizi a favore della collettività;**
 - f) **sono escluse dal beneficio di cui alla lettera e) del presente articolo le locazioni con destinazione commerciale, professionale ovvero con associazioni aventi finalità di lucro.**

Art. 16

Vigilanza- Controllo sugli atti e sugli Organi dell'ATER.

1. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale, esercita la vigilanza sull'ATER e può disporre ispezioni e verifiche:
2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte della Giunta Regionale i seguenti atti dell'ATER:
 - a) i regolamenti e l'ordinamento degli uffici e del personale;
 - b) Il bilancio di previsione e di esercizio.
3. Per le modalità e tempi per il controllo di cui al punto 2 del presente articolo si applicano le norme previste nella legge regionale n.24 dell'8 Giugno 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.17

Controllo di Gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse l'ATER applica il controllo di gestione secondo le moderne tecniche di management.
2. L'Azienda adotta strumenti idonei a verificare l'adeguatezza delle scelte compiute per l'attuazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico-amministrativo anche mediante l'istituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione formato da esperti in materia in possesso di comprovata esperienza e professionalità, anche in consorzio con le altre ATER d'Abruzzo.
3. L'Organismo Indipendente di Valutazione può essere formato da un solo componente oppure da un collegio e svolge in modo indipendente le funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance e nella verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, della qualità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Azienda, dell'efficienza, dell'efficacia e del livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi e delle responsabilità per la mancata o parziale realizzazione degli obiettivi e dei possibili rimedi.
4. L'Organismo Indipendente di Valutazione risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione e supporta il medesimo Consiglio per la valutazione del Direttore Generale. Inoltre, affiancherà il Direttore Generale per la valutazione dei Dirigenti e dei Funzionari Apicali.
5. La nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione e la determinazione dei relativi compensi competono al Consiglio di Amministrazione".

Art. 18

Bilancio preventivo e di esercizio

L'esercizio finanziario dell'ATER decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Due mesi prima della fine di ciascun esercizio il Presidente dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio lo schema del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il bilancio dovrà essere trasmesso insieme alla relazione illustrativa del Presidente, e la delibera del Consiglio di Amministrazione alla Regione per l'approvazione, almeno un mese prima dell'inizio dell'Esercizio Finanziario cui esso si riferisce. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario e comunque entro e non oltre il 15 maggio, il Presidente dovrà sottoporre il bilancio d'esercizio particolarmente illustrato al Revisore Legale, il quale dovrà, nel termine di un mese, riferirne con apposita relazione. Detto bilancio d'esercizio, con la relazione del Revisore Legale, verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione per essere approvato entro il 30 Giugno. Intervenuta l'approvazione, il conto consuntivo sarà trasmesso nei termini di legge, alla Regione per il relativo controllo previsto dalla Legge Regionale 21 Luglio 1999, n. 44.

Art.19

Trattamento normativo ed economico del personale dell'ATER

1. Entro un anno dall'approvazione della dotazione organica da parte dell'ATER la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL) FEDERCASA.
2. Nella fase di prima applicazione, il personale che risultasse in esubero a seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche sarà collocato presso le Amministrazioni del Comparto Regione-Enti Locali mediante le procedure previste dalle norme per la mobilità. Al termine delle procedure di mobilità, il personale rimasto privo di collocazione è inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

Liquidazione dell'ATER

1. Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite derivanti dall'attività di gestione, risulti diminuito della metà, il Consiglio di Amministrazione riferisce al Presidente della Giunta Regionale sulla situazione economico-patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del **Revisore Legale**, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di liquidazione.

Art. 21

Regolamenti dell'ATER

1. Entro sei mesi dall'approvazione regionale del presente statuto, si provvederà ad approvare i vari regolamenti interni mancanti e a modificare se è necessario quelli esistenti.

Art. 22

Norme di rinvio.

SOPPRESSO

